

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**  
**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA**

\*\* \*\* \*

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO  
PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE SU ASCENSORI,  
MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

\*\* \*\* \*

**ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO**

La Provincia conferisce alla Ditta/Professionista, che accetta, le seguenti verifiche

- Verifiche periodiche biennali su ascensori e montacarichi (DPR 162/99 art. 13 e DPR 214/2010 art. 6 e s.m.i.);
- Verifiche straordinarie su ascensori e montacarichi (DPR 162/99 art. 14 e DPR 214/2010 art. 7e s.m.i.);
- Verifiche periodiche e straordinarie biennali su piattaforme per disabili (Dir. 98/37/CE - Circ. 157296/97, D.Lgs. 17/2010 – Attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e DPR 214/2010);

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto servizio ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in possesso dei requisiti in possesso dei necessari requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, per l'espletamento dei servizi richiesti (Organismi Notificati e/o Soggetti Abilitati privati allo scopo autorizzati)

**ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme vigenti in materia e relative alle OO.PP.

**ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI E ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI IL SERVIZIO TECNICO**

1. Il committente/responsabile dei lavori si impegna a fornire all'inizio del servizio tecnico, tutte le informazioni in suo possesso o delle quali deve essere in possesso, necessarie allo svolgimento del servizio medesimo. Allo stesso modo, nel corso dei lavori le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, necessari per l'espletamento dei compiti a loro attribuiti dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto e dalle disposizioni in esso richiamate, la Ditta/Professionista si impegna a espletare il servizio tecnico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna, al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
3. La Ditta/Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente, comunque per iscritto almeno mensilmente, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del R.U.P
4. La Ditta/Professionista per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente servizio tecnico, deve accedere nelle strutture senza arrecare disservizio alla stessa e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti.
5. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, la Ditta/Professionista deve consegnare al committente/responsabile dei lavori due esemplari di ogni atto da egli redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità.. La Ditta/Professionista eseguirà il servizio tecnico affidato secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni, restando a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione del committente; è

obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

#### **ART. 4 - DURATA, TEMPI ED ULTERIORI MODALITA' DELLE PRESTAZIONI**

Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Le verifiche periodiche sugli impianti dovranno essere completate tutte entro il 31/01/2017.

In considerazione delle recenti disposizioni legislative potrà rendersi necessario in futuro modificare il presente contratto in tutto o in parte, cederlo o revocarlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino l'abolizione delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che l'Impresa possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.

#### **ART. 5 - PENALI**

Ogni giorno naturale e consecutivo oltre il termine del 31/01/2017 per le verifiche periodiche comporta una penale pari a € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **ART. 6 - RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare il servizio tecnico e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo alla Ditta/ Professionista. Se la revoca non avviene per colpa imputabile alla Ditta/Professionista trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte dello stesso.

#### **ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI**

1. I compensi professionali per il servizio delle verifiche periodiche sugli impianti, sono valutati in complessivi € ....., al netto degli oneri fiscali. Le verifiche straordinarie saranno retribuite sulla base di quelle effettivamente ordinate dalla stazione appaltante.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi.
3. Gli importi di cui al comma 1, sono comprensivi di onorari e spese, tengono conto in particolare della distanza degli impianti rispetto alla Ditta/Studio, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.

#### **ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010**

Gli onorari e competenze professionali verranno fatturati nel seguente modo:

- 50% del compenso maturato contestualmente al raggiungimento del 50% delle verifiche effettuate;
- il saldo finale verrà fatturato a seguito dell'ultimazione delle verifiche periodiche affidate

I pagamenti dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fattura.

**Ai sensi della Legge 136/2010** il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:  
BANCA ..... - c/c con Cod. IBAN: ....., intestato a ....., con sede a ....., in Via ..... - C.F. e P.IVA .....

Il professionista/Ditta dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:.....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) che è il n. ZF11BF4D31.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

#### **ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata dalla \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 1.000.000,00.
3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato da parte della Ditta/Professionista il committente potrà rivalersi sulla Ditta/Professionista per i danni o le sanzioni patite.

#### **ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE**

Gli atti prodotti dalla Ditta/Professionista. resteranno di proprietà della Provincia.

#### **ART. 11 CAUZIONE**

Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, il professionista dovrà costituire, con le modalità ed i vincoli di cui alle norme vigenti, una cauzione in favore della Provincia di Reggio Emilia, anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa.

#### **ART. 12 - EFFETTI DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione..

#### **ART. 13 – DIVERGENZE**

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

#### **ART. 14 – NORME DI SICUREZZA**

Nell'espletamento dell'indagine e della prestazione tecnica dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO."

#### **ART. 15 – SPESE**

Tutte le eventuali spese che la Ditta/Professionista dovesse sostenere per l'esecuzione del presente servizio tecnico o allo stesso comunque inerenti nessuna esclusa, devono essere considerate a completo carico della Ditta/Professionista professionista stesso come anche le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, di bollo, le tasse di registrazione in caso d'uso ed i diritti di scritturazione.